

Circol@re nr. 11 del 10 aprile 2018

ISCRIZIONE INPS DEI COLLABORATORI FAMILIARI NUOVE PRECISAZIONI

Con la recente circolare del 15.3.2018 n. 50, l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** ribadisce che i caratteri di **abitualità** e **prevalenza** della prestazione resa dai **collaboratori familiari** nei settori dell'**artigianato**, dell'**agricoltura** e del **commercio** restano gli indici fondamentali per accertare la sussistenza dell'obbligo previdenziale. Richiamando precedenti interventi ministeriali (lettera circ. Min. Lavoro 10.6.2013 n. 10478), l'INL ricorda come in alcune ipotesi l'**occasionalità** della prestazione venga definita come **regola generale** (si tratta delle prestazioni rese in ambito familiare da **pensionati** o da **lavoratori dipendenti** con un contratto di lavoro a tempo pieno), mentre in altri casi sia invece necessario ricorrere a parametri oggettivi per ritenere sussistenti abitualità e prevalenza (quindi la non occasionalità) della prestazione, come **nel caso in cui il familiare venga impiegato per almeno 90 giornate annue**, intese come **frazionabili in ore**, ossia **720 ore nel corso dell'anno solare**. Peraltro, l'INAL rammenta come l'indice delle 90 giornate - o delle 720 ore - non sia destinato a operare in termini assoluti e che, qualora si prescindano dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

PREMESSA

Nel recente passato il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 10478/2013, **aveva fornito indicazioni**, ai propri ispettori, in merito al **trattamento previdenziale delle prestazioni rese dai collaboratori familiari** nei settori dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura, mediante l'individuazione di parametri orientativi e casistiche utili al **riscontro della natura occasionale delle collaborazioni familiari**.

Il Ministero, in particolare, aveva chiarito che le **prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell'imprenditore**, qualora siano **di natura occasionale e di tipo gratuito**, non comportano l'**iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza**, né sono da ricondurre alla fattispecie della subordinazione.

A distanza di tempo dalla pubblicazione della citata Circolare n. 10478/2013, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con **Lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018** interviene nuovamente sul tema, fornendo al personale ispettivo alcune indicazioni per la **valutazione degli indici di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa** resa dai collaboratori/coadiuvanti familiari.

Il chiarimento si è reso necessario in quanto **la configurazione del carattere abituale o prevalente della prestazione** resa dal familiare è **requisito essenziale ai fini dell'iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali INPS.**

INQUADRAMENTO INPS

Il Ministero ricorda, innanzitutto, come nella maggior parte dei casi la collaborazione prestata all'interno di un contesto familiare venga resa in virtù di una **obbligazione di natura "morale"**, basata sul legame solidaristico e affettivo, che:

- si **articola nel vincolo coniugale**, di parentela e di affinità e;
- **non prevede** la corresponsione di **alcun compenso**.

A questo punto diviene fondamentale, ai fini dell'iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali INPS, rinvenire effettivamente il **carattere abituale e prevalente del lavoro del familiare** dell'imprenditore, individuale o socio, posto che la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi **la natura occasionale della prestazione lavorativa**, così da escludere l'obbligo di iscrizione in capo al familiare.

Muovendo da tali presupposti, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma, innanzitutto, l'orientamento secondo il quale in alcune specifiche circostanze l'occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola generale e, pertanto, si ritiene che in sede di verifica ispettiva **se ne debba tener conto**.

È il caso, ad esempio, delle **prestazioni rese in ambito familiare**:

- **DA PENSIONATI O DA LAVORATORI DIPENDENTI CON UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO.**

*In questi casi, spiega l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, è possibile ricondurre verosimilmente tali prestazioni a esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, optare per un giudizio di occasionalità delle stesse **con esclusione dell'obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale**. Già nel 2013, peraltro, era stato sottolineato come il pensionato non possa garantire al familiare, che sia titolare o socio dell'impresa, un impegno con carattere di continuità.*

- **DAL FAMILIARE IMPIEGATO FULL TIME PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO**, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l'azienda del familiare.



*Al di fuori delle suddette ipotesi, la Direzione generale per l'attività ispettiva sceglie un parametro oggettivo **per ritenere sussistenti abitualità e prevalenza della prestazione**, che si riporta a un **impiego del familiare per almeno 90 giornate annue**, intese come frazionabili in ore, ossia **720 ore** nel corso dell'anno solare.*

Un indice sintomatico della non occasionalità della prestazione, mutuato dall'art. 21 co. 6-ter del DL 269/2003, valido per il **settore artigiano** ma esteso, nell'occasione, anche ad **agricoltura e commercio**, in ragione dei **comuni aspetti di carattere previdenziale**.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, si pone dunque in **continuità con quanto già stabilito dal Ministero del Lavoro**, con un'ulteriore estensione e **precisazione riferita al settore del turismo**, caratterizzato da attività aventi natura stagionale. In tale ambito, infatti, **l'indice dei 90 giorni annui dovrà essere parametrato in funzione della durata dell'attività stagionale**.



In altre parole, **per un datore di lavoro che opera per soli 90 giorni l'anno, le giornate di impiego del familiare che fanno scattare l'obbligo previdenziale diventano 22 (90/365x90=22 giorni)**

Peraltro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda come **l'indice delle 90 giornate o delle 720 ore non è destinato a operare in termini assoluti** e che, qualora si prescindano dallo stesso, i verbali ispettivi **dovranno essere puntualmente motivati** in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente. Nulla esclude, quindi, che **gli elementi dell'abitualità e della prevalenza**, comunque necessari ai fini della sussistenza dell'obbligo previdenziale riferito ai collaboratori, sintomatici di una prestazione del familiare non occasionale, **possano essere desunti attraverso altri elementi, purché debitamente motivati.**

INQUADRAMENTO INAIL

Per quanto concerne l'obbligo assicurativo **restano confermate le indicazioni previste dalla lettera circolare n. 14184/2013** del Ministero del lavoro, secondo cui l'abitualità e la prevalenza dell'attività svolta dal familiare non costituiscono un requisito di assicurabilità ai fini INAIL come avviene ai fini INPS. Infatti, l'obbligo assicurativo scatta nei riguardi di una **prestazione lavorativa ricorrente e non meramente accidentale.**



Secondo quanto precisato dal ministero del lavoro nella citata Lettera circolare n. 14184/2013 si considera **"accidentale"** **"una prestazione resa una/due volte nell'arco dello stesso mese a condizione che nell'anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative"**. In buona sostanza, l'iscrizione all'INAIL è quindi **obbligatoria se l'attività viene prestata per più di 10 giorni l'anno.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

